

DCO 1/09

**CRITERI DI DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE INERENTI  
ALL'ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE INSORGENTI A  
SEGUITO DI EVENTUALI RETTIFICHE DEI DATI DI ALLOCAZIONE E  
MISURA SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO DI TRASPORTO**

*Documento per la consultazione*

nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08

*Mercato di incidenza: gas naturale*

4 febbraio 2009

## **Premessa**

*La deliberazione ARG/gas 75/08 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la formazione di provvedimenti in merito a criteri per il trattamento, nell'ambito del servizio di bilanciamento gas, di eventuali conguagli derivanti da rettifiche di allocazioni e/o misure afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto considera ancora come provvisori i bilanci della rete di trasporto (rettifiche tardive).*

*L'Autorità intende quindi introdurre una procedura trasparente e non discriminatoria per la gestione di tali rettifiche tardive, contemperando l'esigenza di ricostruire correttamente le partite fisiche ed economiche di competenza dei diversi utenti del trasporto, e quindi del bilanciamento, con la necessità di minimizzare gli impatti economici, finanziari e amministrativi necessariamente connessi.*

*Il presente documento illustra una metodologia per quantificare e attribuire le partite economiche di conguaglio che possono insorgere da una rettifica tardiva di dati di allocazione e/o misura, sottoponendo alla consultazione pubblica diverse modalità di gestione di tali rettifiche da parte dell'impresa di trasporto, quale responsabile del servizio di bilanciamento, valutate sulla base di obiettivi generali e specifici individuati dall'Autorità. I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte entro il **13 marzo 2009**. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il documento contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta a:**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Mercati**  
**Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02.655.65.336/284/290**  
**fax 02.655.65.265**  
**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**  
**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## INDICE

<u>1.</u>	<u>Sommario</u> .....	<u>4</u>
<u>2.</u>	<u>Inquadramento ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)</u> .....	<u>4</u>
	Introduzione .....	4
	Contesto normativo di riferimento .....	5
	<i>Altri atti rilevanti</i> .....	6
	Ragioni di opportunità alla base delle proposte di intervento.....	6
	Obiettivi generali e specifici dell'intervento dell'Autorità.....	7
	<i>Obiettivi generali</i> .....	7
	<i>Obiettivi specifici</i> .....	8
<u>3.</u>	<u>Ambito di intervento</u> .....	<u>9</u>
	Tipologie di rettifiche tardive .....	9
	Impatti delle rettifiche tardive.....	10
<u>4.</u>	<u>Linee di intervento</u> .....	<u>10</u>
	Metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti alle rettifiche tardive .....	10
	L'indice di prezzo di riferimento: le opzioni e loro valutazione.....	12
	Valutazione rispetto all'Obiettivo A .....	15
	Valutazione rispetto all'Obiettivo B e C.....	15
	Schema di principio per l'implementazione della Metodologia .....	16
	Frequenza delle sessioni per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive: le opzioni e loro valutazione .....	17

## **1. SOMMARIO**

- 1.1. L'Autorità ritiene opportuno individuare, inizialmente ai soli fini della valorizzazione economica delle partite gas, criteri per il trattamento delle eventuali rettifiche dei dati di allocazione e/o misura del gas ai punti di riconsegna della rete di trasporto, relative ai mesi per cui il bilancio del sistema gas è chiuso; in altre parole quando ha già avuto luogo la determinazione delle partite fisiche in immissione ed in prelievo di ciascun utente del servizio di trasporto e bilanciamento. I codici di rete delle imprese di trasporto prevedono che tale determinazione abbia luogo, con riferimento a ciascun mese entro i tre mesi successivi.
- 1.2. Con la deliberazione 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08 (di seguito: deliberazione n. 75/08), l'Autorità ha pertanto avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri per il trattamento, nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas, di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto.
- 1.3. Si considera, infatti, che il fenomeno delle rettifiche tardive dei dati utilizzati ai fini dell'allocazione, e cioè relative a dati riferiti a mesi nei quali i bilanci della rete di trasporto sono chiusi, possa rappresentare una anomalia di dimensioni significative e che possa produrre situazioni di notevole incertezza nell'attribuzione delle relative partite economiche tra gli operatori interessati.
- 1.4. L'Autorità intende, pertanto, proporre con il presente documento per la consultazione una metodologia di trattamento delle partite di conguaglio conseguenti a rettifiche che possono insorgere posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa ed essere causa di modifica di bilancio di trasporto. Tale metodologia prevede l'utilizzo di un indice di prezzo di riferimento per la connessa valorizzazione economica. Si illustrano altresì diverse possibili opzioni con riferimento alla frequenza di gestione delle partite economiche.
- 1.5. Il presente documento si inserisce nel più ampio quadro di revisione del servizio di bilanciamento del gas naturale, delineato dall'Autorità nel documento per la consultazione 18 aprile 2008 (DCO 10/08); le soluzioni di seguito proposte sono tuttavia pienamente compatibili anche con il quadro normativo e regolatorio vigente e possono pertanto essere adottate indipendentemente della suddetta revisione.

## **2. INQUADRAMENTO AI FINI DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)**

### **Introduzione**

- 2.1. Il presente documento per la consultazione costituisce il primo atto del procedimento avviato con la deliberazione n. 75/08, che ha dato mandato alla Direzione Mercati affinché proceda a:
  - convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto l'individuazione di criteri per la definizione e l'attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive;

- rendere disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte di detti provvedimenti.
- 2.2. L’Autorità ha inserito il procedimento per la predisposizione di criteri per la definizione e l’attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive nella sperimentazione triennale della metodologia di Analisi di Impatto della Regolazione (di seguito: Air) agli effetti della deliberazione n. 203/05 che è stata successivamente adottata in via permanente dall’Autorità con la deliberazione GOP 46/08.
- 2.3. La procedura Air prevede una iniziale fase ricognitiva sull’argomento oggetto dei procedimenti. A questa fase vengono ricondotte le attività svolte dalla Direzione Mercati nell’ambito di incontri con soggetti interessati, operatori e loro associazioni, con la raccolta e la successiva analisi di osservazioni specifiche e materiale al riguardo.
- 2.4. Conformemente alla metodologia Air, il presente documento per la consultazione:
- delinea gli obiettivi generali e specifici che l’Autorità si prefigge di raggiungere con l’intervento regolatorio in esame;
  - presenta alcune possibili opzioni in merito alle possibili soluzioni per diversi aspetti dei meccanismi vigenti e/o innovativi, includendo anche la “opzione 0” quale opzione *baseline*, di “applicazione dei criteri vigenti anche ai dati rettificati (*no regulation*)”;
  - confronta tra loro le opzioni prospettate rispetto agli obiettivi generali e specifici dell’intervento regolatorio.
- 2.5. In tabella 1 sono riportati i principali momenti previsti dal piano Air per il processo di individuazione di criteri per la definizione e l’attribuzione delle partite economiche insorgenti da rettifiche dei dati di misura ai fini del bilanciamento gas.

<b>Attività</b>	<b>Periodo</b>
Delibera di avvio e approvazione piano Air	Giugno 2008
Primo documento di consultazione con opzioni preliminari	Febbraio 2009
Analisi degli esiti della prima consultazione	Marzo 2009
Focus Group a gruppi di soggetti omogenei	Marzo-Aprile 2009
Secondo documento di consultazione con l’individuazione dell’opzione preferita	Aprile 2009
Analisi degli esiti della seconda consultazione	Maggio 2009
Emanazione del provvedimento sulle modalità di gestione delle rettifiche tardive ai fini del servizio di bilanciamento gas	Giugno 2009

**Tabella 1: Piano Air per il procedimento sui criteri di definizione e attribuzione delle partite a seguito di eventuali rettifiche tardive ai fini del bilancio gas**

### **Contesto normativo di riferimento**

- 2.6. Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definisce l’attività di trasporto e bilanciamento come attività di interesse pubblico e stabilisce che le imprese di trasporto governano i flussi di gas naturale ed i servizi necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione.
- 2.7. La deliberazione n. 137/02, disciplinando le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e definendo norme per la predisposizione dei codici di rete, prevede la regolazione dell’attività di bilanciamento e definisce i relativi corrispettivi da applicare agli utenti del bilanciamento.

- 2.8. Il Codice di Rete di Snam Rete Gas (di seguito Codice Rete), come approvato dall'Autorità, prevede, nell'ambito dell'attività di bilanciamento, la gestione di conguagli di misura ed allocazione entro i termini per la definizione e chiusura del bilancio di trasporto.
- 2.9. La deliberazione n. 138/04 disciplinando le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas e definendo norme per la predisposizione dei codici di rete, definisce le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, ai fini del bilanciamento, unitamente alle modalità con cui l'impresa di trasporto procede all'allocazione dei suddetti quantitativi.
- 2.10. La normativa non prevede modalità di gestione delle rettifiche dei dati di allocazione e/o misura successive ai termini per la determinazione del bilancio di trasporto (mese M+3, dove M è il mese cui le partite oggetto di determinazione si riferiscono).

#### ***Altri atti rilevanti***

- 2.11. Tra gli atti rilevanti ai fini della presente consultazione si individuano :
- il citato documento per la consultazione DCO 10/08, che propone una ricognizione delle problematiche ed illustra i principali aspetti di una possibile evoluzione del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale, con l'introduzione di un mercato del bilanciamento per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico; le definizioni dei servizi di trasporto e di bilanciamento contenute in tale documento sono assunte ai fini della presente consultazione;
  - i documenti per la consultazione DCO 28/08 e DCO 38/08 (di seguito: documenti DCO 28/08 e 38/08), relativi al settore elettrico, in merito a criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento.

#### **Ragioni di opportunità alla base delle proposte di intervento**

- 2.12. La normativa vigente, ed in particolare il Codice Rete, benché preveda, a fronte di precise e determinate condizioni, l'obbligo per il trasportatore di rideterminare e comunicare agli utenti del servizio di trasporto e bilanciamento (Utenti del Bilanciamento - UdB) i quantitativi di gas immessi e prelevati con termini coerenti con gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale (cioè cinque anni trascorsi più l'anno solare in corso), definisce nel contempo una procedura per la revisione delle posizioni degli UdB (conguagli di misura ed allocazione) che tiene conto, per ciascun mese, unicamente delle rettifiche pervenute entro i termini di emissione del bilancio di trasporto definitivo del medesimo mese.
- 2.13. Effettuata la procedura di revisione dei quantitativi di gas allocati in immissione e in prelievo riferiti ai mesi sino al M-3, il trasportatore considera i dati così rivisti come definitivi e non soggetti ad ulteriori modifiche.
- 2.14. L'Autorità è venuta a conoscenza del sussistere di situazioni in cui gli UdB, in seguito alla revisione dei dati di allocazione e/o misura, si sono trovati a non vedere riconosciuta, con il segno appropriato, la nuova attribuzione sotto alcun profilo (né rideterminazione dei corrispettivi per il trasporto né revisione delle posizioni per il bilanciamento né il valore della partita gas) e, nel contempo, a essere tenuti ad effettuare i conguagli, a credito o a debito, conseguenti la rettifica nei confronti dei propri clienti.

- 2.15. Al fine di garantire certezza e stabilità al processo di determinazione delle partite economiche correlate al bilanciamento e, conseguentemente, stabilità al sistema gas nel suo complesso, l’Autorità ritiene quindi opportuno stabilire una regolamentazione univoca e trasparente per il trattamento delle situazioni in esito ad eventuali errori dei dati di allocazione e/o misura che dovessero manifestarsi posteriormente alla scadenze utili per la determinazione del bilancio di trasporto del gas, completando la normativa con criteri e modalità per la gestione di tali situazioni, in mancanza dei quali si potrebbe generare contenzioso tra l’impresa di trasporto e gli UdB o tra gli UdB, e conseguentemente una prolungata incertezza per gli operatori con riferimento alle proprie posizioni.
- 2.16. Per una più completa analisi delle problematiche e delle possibili soluzioni, tenuto conto delle proposte al riguardo avanzate dal Comitato di consultazione del Codice di rete di distribuzione, nonché di quelle di alcune associazioni di operatori, l’Autorità ritiene opportuno sottoporre a consultazione un ulteriore possibile trattamento.
- 2.17. L’Autorità, anche per via di questo intervento, persegue l’obiettivo di creare i prerequisiti per l’introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato, che preveda una gestione completa delle possibili casistiche correlate alla corretta attribuzione dei prelievi di gas. In tal senso la necessità di definire criteri per il trattamento delle rettifiche tardive è emerso anche in esito alle osservazioni avanzate dai soggetti interessati in merito alla consultazione al riguardo.
- 2.18. Nell’ottica della convergenza del settore elettrico e di quello del gas, ai fini di una complessiva efficientazione delle attività dei soggetti interessati, l’Autorità intende, pur valutando le specificità di ciascun settore, tenere conto delle recenti esperienze su analoghe problematiche riguardanti il settore elettrico e delle soluzioni adottate. L’Autorità è, infatti, recentemente intervenuta, nel settore elettrico, con i documenti DCO 28/08 e 38/08, volti ad introdurre criteri per la definizione e l’attribuzione delle partite economiche inerenti il servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura.

## **Obiettivi generali e specifici dell’intervento dell’Autorità**

### ***Obiettivi generali***

- 2.19. La legge n 481/95, istitutiva delle Autorità indipendenti, assegna all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la finalità di garantire la promozione, fra l’altro, dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
- 2.20. In tale ottica si pone l’avvio di procedimento di cui alla deliberazione n. 75/08, con la finalità di integrare la regolazione vigente in materia di criteri per il trattamento, nell’ambito dell’attività di bilanciamento, di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l’impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto.
- 2.21. La soluzione da individuarsi consta nell’adozione di criteri, trasparenti e non discriminatori, volti a garantire efficienza della regolazione dell’attività stessa, tenendo conto delle esigenze di certezza e stabilità da parte degli operatori nella definizione delle rispettive posizioni economiche concernenti l’attività di bilanciamento, anche nelle situazioni atipiche. Tutto ciò al fine di consentire un ordinato funzionamento del mercato.

### **Obiettivi specifici**

2.22. Nell'ambito dell'individuazione di criteri per il trattamento, ai fini del bilanciamento, di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, la promozione dell'efficienza dell'attività di bilanciamento trova forma nello stabilire criteri per la corretta allocazione del gas prelevato e nella minimizzazione dell'impatto economico ed amministrativo sugli UdB e sull'impresa di trasporto. Gli obiettivi specifici individuati sono pertanto:

OBIETTIVO A: CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A CIASCUN UTENTE DEL BILANCIAMENTO, COERENTEMENTE CON IL GAS EFFETTIVAMENTE IMMESSO/PRELEVATO

2.23. La corretta attribuzione delle partite fisiche, e quindi economiche, agli operatori, nel disegno di un sistema gas liberalizzato, riveste una importanza primaria. Criteri di determinazione noti limitano il rischio per operatori, di imprevedibilità di scostamenti tra posizioni ex-ante e posizioni ex-post. Ad esempio errori nell'allocazione di quantitativi di gas prelevato determinano in capo agli operatori del mercato del gas, con riferimento ad un cliente finale o ad un insieme di clienti finali, differenze tra i quantitativi che i medesimi operatori si trovano a dover "acquistare" all'ingrosso (risultanti dall'allocazione) e quelli che possono essere addebitati ai medesimi clienti finali (risultanti dalla misura sul singolo punto di prelievo), e determinano conseguentemente l'insorgere di elementi di rischio, anche rilevanti, in capo ai medesimi operatori e completamente fuori dal controllo degli stessi. Conseguentemente il buon esito e la tempestività dell'attività di attribuzione dei prelievi, e quindi delle partite fisiche, indispensabile per la regolazione economica, risulta essere un tassello imprescindibile per lo sviluppo ordinato del mercato. In vista della creazione di un mercato del bilanciamento, una corretta attribuzione delle partite economiche del servizio di bilanciamento dipende anche dalla corretta determinazione e allocazione delle partite fisiche prelevate dal sistema e dai singoli utenti, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie. Le modalità di gestione delle rettifiche, di qualsiasi natura esse siano, devono assicurare i suddetti requisiti.

OBIETTIVO B: MINIMIZZAZIONE DEL TEMPO INTERCORRENTE TRA L'INDIVIDUAZIONE DELL'ERRORE E L'ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA PARTITA ECONOMICA E DEGLI IMPATTI FINANZIARI

2.24. Le modalità di gestione delle rettifiche tardive devono permettere l'attribuzione della partita economica nel minor tempo possibile, al fine della massima riduzione dell'incertezza e dell'impatto finanziario per i soggetti interessati, della minimizzazione dell'impatto sui soggetti non direttamente interessati dalla rettifica, e dell'ordinato funzionamento del sistema nel suo complesso.

OBIETTIVO C: SEMPLIFICAZIONE OPERATIVA

2.25. Le modalità di gestione delle rettifiche tardive non devono comportare un'ingiustificata complessità a carico, in particolare, dell'impresa di trasporto, responsabile della determinazione dei conguagli e della gestione conseguente, fra cui l'emissione delle relative fatture: in particolare le tempistiche e le procedure adottate non devono ostacolare la chiusura del bilancio gas nei tempi stabiliti dalla normativa.

Q1. Si condividono gli obiettivi generali e specifici posti dall'Autorità coerentemente con le

### 3. AMBITO DI INTERVENTO

- 3.1. La presente consultazione avanza proposte in merito alle modalità di gestione, di eventuali rettifiche, derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, fino a cinque anni precedenti <sup>1</sup> (rettifiche tardive).
- 3.2. Sono, pertanto, considerate tardive quelle rettifiche riferite al periodo compreso tra il quinto anno precedente l'attuale e il quarto mese precedente il mese in cui i relativi dati si rendono disponibili.
- 3.3. La corretta attribuzione delle partite gas a tutti i soggetti della filiera, inclusi i clienti finali, rappresenta un elemento imprescindibile ai fini della trasparenza e della non discriminatorietà necessari in un mercato liberalizzato. Pertanto tutti gli UdB hanno diritto alla riattribuzione delle partite conseguenti a rettifiche tardive.
- 3.4. Al fine di non prolungare la attuale situazione di incertezza in merito alla partite gas conseguenti alla rettifiche dei dati e non perfezionate, le proposte di seguito presentate devono essere attuabili in tempi brevi, stante l'attuale assetto normativo. In tal senso esulano dall'ambito della proposta possibili ipotesi di revisione delle regole per la definizione del bilancio gas, eventualmente oggetto di un successivo specifico intervento nell'ambito del procedimento avviato dalla deliberazione ARG/gas 75/08.
- 3.5. L'Autorità intende, pertanto, proporre modalità:
  - compatibili con le vigenti regole di chiusura del bilancio del trasporto e che non implicino la "riapertura" dei medesimi bilanci;
  - che non implicino la revisione delle posizioni degli UdB con riferimento alla determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e di stoccaggio, col fine di minimizzazione dell'impatto sui soggetti non direttamente interessati dalla rettifica (come compreso nell'obiettivo B).

#### Tipologie di rettifiche tardive

- 3.6. Le rettifiche di allocazione possono riferirsi a:
  - rettifiche dei dati di misura per un punto di riconsegna della rete di trasporto (impianto REMI), conseguente l'emissione di un nuovo verbale di misura a fronte del riscontro di anomalie nella misura, dovute, ad esempio, a malfunzionamenti o guasti dell'impianto di misura;
  - rettifiche dei quantitativi allocati agli UdB determinate da rettifiche di allocazione agli utenti del servizio di distribuzione, a seguito di :
    - rettifiche dei dati di misura per un punto di consegna della rete di distribuzione conseguente l'emissione di un nuovo verbale di misura a fronte del riscontro di anomalie, quali malfunzionamenti o guasti dell'impianto di misura;

---

<sup>1</sup> l'articolo 2948 del codice civile prevede la prescrizione di 5 anni per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

- rettifiche conseguenti a revisioni dei quantitativi allocati da parte dell'impresa di distribuzione.

3.7. Non rientrano nell'ambito del presente documento l'analisi delle cause che determinano le rettifiche, così come i possibili impatti delle rettifiche di allocazione sugli utenti del servizio di distribuzione .

### **Impatti delle rettifiche tardive**

3.8. Una differente allocazione delle partite fisiche relative ad un punto di riconsegna implica per l'UdB, oltre alla variazione dei quantitativi di gas per cui il soggetto è "responsabile" nei confronti del sistema ai fini del bilanciamento, anche l'insorgere di possibili modifiche degli oneri conseguenti ad una diversa posizione nel sistema di bilanciamento (nell'attuale regolazione principalmente costituiti da penali).

3.9. L'articolo 17 della delibera n. 137/02, e, corrispondentemente, il Codice Rete prevedono l'applicazione per gli UdB di:

- corrispettivi di disequilibrio rispetto al servizio di stoccaggio;
- corrispettivi di scostamento rispetto alla capacità di trasporto conferita per ciascun punto di riconsegna;
- corrispettivi di scostamento rispetto al servizio di stoccaggio.

3.10. Sebbene si ritenga potenzialmente corretta, limitatamente al soggetto direttamente interessato dalla rettifica, la valutazione, nella quantificazione delle rettifiche, anche dell'impatto dei suddetti corrispettivi (in particolare di quelli rispetto ai quali l'UdB non abbia avuto modo di incidere sulla base delle informazioni a sua disposizione), si ritiene opportuno condurre tale valutazione nell'ambito della revisione della disciplina del bilanciamento avviata nell'anno 2008.

3.11. Pertanto, considerando l'ambito di intervento, e quindi non ritenendo opportuno apportare modifiche alla normativa vigente né del trasporto né a quella del bilanciamento, l'Autorità ritiene che, in sede di prima applicazione, le rettifiche oggetto della presente consultazione:

- non debbano in ogni caso prevedere la rideterminazione dei corrispettivi sopra richiamati (penali) per il periodo cui le rettifiche si riferiscono;
- si limitino alla valorizzazione delle partite fisiche insorgenti dalla rettifica (*commodity*).

## **4. LINEE DI INTERVENTO**

### **Metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti alle rettifiche tardive**

4.1. In presenza di un mercato spot del gas naturale sufficientemente liquido e trasparente cui tutti gli operatori abbiano accesso, il relativo riferimento di prezzo costituisce il corretto riferimento per la valorizzazione delle partite di gas corrispondenti a rettifiche di misura o di allocazione, in quanto rappresenta il "costo opportunità" della disponibilità del gas oggetto delle rettifiche nel periodo temporale cui le rettifiche si riferiscono.

- 4.2. Nell'attuale quadro regolamentare del settore del gas in Italia, dove, in assenza di un mercato organizzato, non si dispone di un riferimento di prezzo univoco e condiviso relativo al valore della materia prima (*commodity*), l'Autorità ritiene opportuno prevedere che la gestione delle rettifiche tardive avvenga attraverso la liquidazione della partita economica corrispondente al valore della partita fisica di conguaglio, mediante la definizione di un indice di prezzo della materia prima. Tale soluzione potrà trovare naturale evoluzione con l'avvio di un mercato organizzato del gas e la conseguente valorizzazione del gas a livello giornaliero.
- 4.3. In alternativa, la gestione delle partite insorgenti da rettifiche tardive potrebbe, in principio, avvenire attraverso l'attribuzione di partite fisiche agli UdB, ad esempio attraverso la registrazione di opportune transazioni al PSV, o eventualmente attraverso la registrazione di cessioni di gas in stoccaggio, in periodo successivo al momento di individuazione delle rettifiche stesse. Tale soluzione, tuttavia, dovendo l'attribuzione di partite fisiche avvenire in un momento successivo a quello cui le rettifiche si riferiscono (al fine di non "riaprire" il bilancio di trasporto, con tutte le criticità che ciò comporterebbe), obbligherebbe comunque ad una modalità di "valorizzazione" delle partite. Tale "valorizzazione", finalizzata a definire il corretto ammontare oggetto di attribuzione in modo che sconti il differente valore del gas nel periodo temporale cui la rettifica si riferisce rispetto al momento in cui verrebbe "riattribuito" all'UdB, manterrebbe la riattribuzione in termini "fisici"..
- 4.4. L'Autorità ritiene, quindi, preferibile una metodologia di gestione delle partite insorgenti da rettifiche tardive che, coerentemente con gli obiettivi individuati, preveda una valorizzazione economica del gas prelevato da ciascun UdB e l'attribuzione delle corrispondenti partite economiche. La metodologia proposta risulta, inoltre, pienamente compatibile e rispondente all'esigenze delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento del gas naturale, ed in particolare del servizio di "dispacciamento commerciale", comprensivo di attività di *settlement* del sistema, intese come contabilizzazione e regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento.
- 4.5. La proposta prevede che, a fronte dell'elaborazione di una rettifica relativa ad una misura e/o allocazione antecedente il terz'ultimo mese per il quale, secondo il Codice Rete, il bilancio di trasporto non è ancora chiuso, l'impresa di trasporto determini conseguentemente una partita economica di conguaglio, corrispondente alla valorizzazione economica della differenza tra la partita gas originariamente prelevata e/o allocata e la nuova determinazione di prelievo e/o allocazione, di pertinenza del/degli UdB cui si riferisce l'errore del dato.
- 4.6. In considerazione della forte oscillazione del valore economico del gas nel corso del tempo, per effetto dell'andamento dei prezzi petroliferi, e, nel corso dei mesi dell'anno, per effetto della stagionalità, che normalmente vede prezzi significativamente più elevati in inverno piuttosto che in estate, il valore corrente del gas al momento della gestione della rettifica potrebbe essere potenzialmente molto diverso rispetto al momento dell'errore. Si ritiene quindi opportuno, al fine di valorizzare la partita fisica di conguaglio, utilizzare un indice di prezzo quanto più rappresentativo possibile del valore della commodity gas nel periodo cui la rettifica si riferisce.
- 4.7. La metodologia proposta prevede che l'impresa di trasporto, attraverso il ricorso a tale indice di prezzo di riferimento, provveda a una transazione che comporti la valorizzazione economica della partita fisica determinata dalla rettifica per l'UdB interessato e la conseguente fatturazione/nota di credito di conguaglio.

- 4.8. In modo complementare tutti gli UdB, ivi inclusi quelli direttamente interessati dalla rettifica, titolari di contratto di trasporto in essere al mese in cui avviene la gestione della rettifica tardiva si vedranno registrata nel medesimo mese una transazione economica che compensa eventuali saldi positivi e negativi di tutte le transazioni di cui al punto 4.7 (transazione di compensazione), attraverso un apposito corrispettivo proporzionale ai prelievi dalla rete di trasporto del mese precedente. Tale modalità consente di socializzare l'onere tra tutti gli UdB, con una partita opposta a quella attribuita con riferimento al periodo cui le rettifiche si riferiscono (nell'attuale regolazione, ad esempio, un'erronea comunicazione di un dato di misura relativo ad un punto di prelievo direttamente connesso alla rete di trasporto, prima della chiusura del bilancio di trasporto, comporta una corrispondente variazione del GNC che impatta su tutti gli UdB, proporzionalmente ai rispettivi prelievi).
- 4.9. Ciascun UdB è quindi destinatario di una fatturazione che compensa la somma di tutte le transazioni gestite nella medesima sessione e di cui risulta essere UdB direttamente interessato e/o UdB indirettamente interessato.

- Q2. Si condividono i principi metodologici proposti per la gestione delle partite insorgenti a seguito di rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto? Se no, indicare le motivazioni ed eventuali alternative.
- Q3. Si ritiene possano sorgere criticità nella metodologia proposta? Se sì, indicare quali.
- Q4. Si ritiene che debba essere individuato un soggetto terzo, alternativamente all'impresa di trasporto, per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, anche solo in via transitoria sino a quando non sarà individuato il soggetto preposto al servizio di dispacciamento commerciale?

### **L'indice di prezzo di riferimento: le opzioni e loro valutazione**

- 4.10. In considerazione di quanto precedentemente esposto, e data l'attuale assenza di un mercato organizzato del gas su cui si formi un prezzo giornaliero, l'Autorità ritiene che per la valorizzazione economica delle partite fisiche oggetto di rettifica tardiva, possa essere preso a riferimento un indice di prezzo (IP) determinato sulla base delle seguenti caratteristiche:
- rappresentatività;
  - notorietà;
  - indiscriminabilità.
- 4.11. Al riguardo l'Autorità ha individuato quattro differenti opzioni, oltre all'opzione "0" di mantenimento dell'attuale situazione.

#### **OPZIONE 0 – MANTENIMENTO DELL'ATTUALE SITUAZIONE - *NO REGULATION***

- 4.12. Nonostante l'impresa di trasporto proceda alla determinazione della rettifica, ossia della partita fisica di conguaglio, a seguito di errori di allocazione e/o di misura, non segue alcuna azione volta alla attribuzione e valorizzazione economica di tale partita.

#### **OPZIONE 1 – INDICE PREZZO DEL MERCATO ALL'INGROSSO**

- 4.13. L'opzione 1 propone di assumere a riferimento come IP, per la valorizzazione economica delle partite fisiche insorte da rettifiche, un indice di prezzo relativo al mercato all'ingrosso

italiano. Sotto il profilo teorico, dovendo individuare una “proxy” della valorizzazione unitaria della *commodity*, si ritiene opportuno sfruttare la disponibilità di riferimenti di prezzo, derivanti, ad oggi, esclusivamente da contratti stipulati bilateralmente dagli operatori (OTC).

- 4.14. Una prima valutazione porta a distinguere, per le finalità di cui al punto precedente, tra:
- i contratti di somministrazione, normalmente stipulati per la fornitura dei clienti finali e caratterizzati da specificità legate, in particolare, alla durata del periodo contrattuale, normalmente annuale, e ai quantitativi oggetto del contratto,
  - dai contratti di cessione all’ingrosso, stipulati anche per periodi contrattuali più brevi (spot), nei quali i quantitativi sono definiti all’interno del contratto.
- 4.15. Al riguardo si propone di utilizzare un IP mensile ricavabile dall’andamento dei prezzi relativi a contratti bilaterali OTC per la cessione di quantitativi spot gestiti, in particolare, al Punto di Scambio Virtuale (PSV). Affinché l’indice rispecchi le caratteristiche precedentemente individuate al comma 4.10, l’Autorità ritiene che tale riferimento possa essere assunto a partire dall’anno 2006, in considerazione dei quantitativi scambiati sulla Piattaforma PSV e della numerosità dei soggetti che vi hanno preso parte.

OPZIONE 2 – INDICE PREZZO: COSTO APPROVVIGIONAMENTO (QE) DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI RIFERIMENTO

- 4.16. L’opzione 2 prevede che sia assunto a riferimento come IP l’andamento trimestrale della quota a copertura dei costi di approvvigionamento (QE) compresa all’interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso (CCI), utilizzato, ai sensi della deliberazione n. 138/03, per l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per l’ambito di tutela.
- 4.17. Il valore relativo alla QE rappresenta il costo di approvvigionamento trimestrale della componente energia, ossia della *commodity*, pubblicata unitamente agli aggiornamenti delle condizioni economiche di riferimento per i clienti finali che non hanno esercitato l’idoneità, fin dalla deliberazione n. 195/02. Tali caratteristiche portano la QE a essere un riferimento di prezzo sufficientemente adeguato ai requisiti che l’Autorità ritiene minimi per l’individuazione dell’indice da utilizzarsi ai fini della valorizzazione economica delle rettifiche tardive, anche se non rispecchia né l’andamento stagionale dei prezzi che si formano nel mercato all’ingrosso, né i prezzi correlati a quantitativi spot.

OPZIONE 3 – INDICE PREZZO: COSTO APPROVVIGIONAMENTO (QE) DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI RIFERIMENTO CON MODULAZIONE MENSILE PER IL TRAMITE DI INDICE DI PREZZO DEL MERCATO ALL’INGROSSO ITALIANO (PSV)

- 4.18. L’opzione 3 prevede la costruzione dell’IP a partire dal valore medio annuale della QE, e pertanto rappresentativo del valore medio annuale del costo di approvvigionamento della *commodity*, modulato con un indice tendenziale costruito sulla base dell’andamento dei prezzi delle transazioni registrate al PSV e rappresentativo della dinamicità dei prezzi sul mercato.
- 4.19. Per la determinazione del valore medio annuale della QE ( $QE_{ann}$ ) si ritiene opportuno che non venga considerata la soglia di invarianza, quando presente, come previsto per l’aggiornamento delle condizioni economiche del mercato di riferimento per l’ambito di tutela.

- 4.20. L'indice per la modulazione proposto in questa opzione è costruito sulla base dell'andamento dei prezzi relativi alle transazioni registrate al PSV ( $\text{Indice}_{\text{mPSV}}$ ).
- 4.21. Pertanto la formula per la definizione del valore dell'IP in ciascun mese  $m$  è:

$$\text{IP}_m = \text{QE}_{\text{ann}} * (1 + \text{Indice}_{\text{mPSV}})$$

OPZIONE 4 – INDICE PREZZO: COSTO APPROVVIGIONAMENTO (QE) DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI RIFERIMENTO CON MODULAZIONE MENSILE PER IL TRAMITE DI INDICE DI PREZZO DEL MERCATO ALL'INGROSSO INTERNAZIONALE

- 4.22. L'opzione 4 prevede un indice di prezzo (IP) costruito analogamente all'Opzione 3, fatto salvo che per la modulazione utilizza un indice tendenziale costruito sulla base dell'andamento dei prezzi *spot* di un mercato all'ingrosso internazionale, con riferimento a piattaforme di scambio di gas organizzate (ad esempio Zeebrugge, Powernext, TTF).
- 4.23. L'indice per la modulazione proposto in questa opzione è costruito sulla base dell'andamento dei prezzi relativi alle transazioni registrate sulla piattaforma internazionale individuata ( $\text{Indice}_{\text{mINTL}}$ ).
- 4.24. Pertanto la formula per la definizione del valore dell'IP in ciascun mese  $m$  è:

$$\text{IP}_m = \text{QE}_{\text{ann}} * (1 + \text{Indice}_{\text{mINTL}})$$

- 4.25. La scelta dell'indice di prezzo *spot* da utilizzare quale  $\text{Indice}_{\text{mINTL}}$  si dovrà basare sulla rappresentatività del medesimo indice dei prezzi *spot* che si formano nel mercato italiano, che è tanto maggiore, in particolare:
- quanto più è elevata la liquidità degli scambi riferibili a tale indice;
  - quanto più la capacità di trasporto tra il mercato italiano e il punto di consegna in cui avvengono gli scambi corrispondenti alla piattaforma internazionale utilizzata a riferimento è tale da non limitare gli scambi (ovvero quanto meno la medesima capacità è congestionata).
- 4.26. Potrà essere valutata l'opportunità di utilizzare quale  $\text{Indice}_{\text{mINTL}}$  il valore medio mensile dei prezzi di alcune delle principali piattaforme internazionali di scambio di gas prese a riferimento.

- Q5. Si ritengono esaustive le opzioni prospettate dall'Autorità in merito all'indice di riferimento prezzi? Indicare la motivazione a sostegno della proposta ed eventuali alternative.
- Q6. Si ritiene adeguata la considerazione di rappresentatività degli indici delle Opzioni 2 e 3 solo a partire dal 2006 in considerazione dell'andamento storico di liquidità delle transazioni al PSV?
- Q7. Relativamente all'opzione 2, si ritiene che al fine di rendere tale indice più prossimo alle esigenze correlate alla gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, sia più opportuno un riferimento adottando una frequenza di aggiornamento mensile, e non considerando la soglia di invarianza della QE?
- Q8. Relativamente all'Opzione 4, in considerazione sia dell'avvio delle piattaforme organizzate che della rappresentatività dei prezzi che vi si formano rispetto al mercato del gas italiano, quale si considera essere il riferimento da adottare? Si considera che alcuni indici possano

essere rappresentativi solo a partire da un determinato momento temporale?

### **Valutazione rispetto all'Obiettivo A**

- 4.27. Rispetto all'obiettivo A, l'Opzione 0, non prevedendo alcuna attribuzione della partita economica di conguaglio, non può che ottenere la valutazione minima prevista. Il ricorso ad un indice di prezzo che si forma sul mercato all'ingrosso relativamente alla cessione di quantitativi spot rappresenta la soluzione ideale. L'opzione 1 ottiene una valutazione media in quanto benché consenta, tenendo adeguatamente in conto dei contratti di durata inferiore all'anno, di rappresentare correttamente le variazioni dei prezzi legati alla stagionalità, può essere troppo volatile e ancora potenzialmente soggetta a manipolazioni e pertanto non rispettare la caratteristica di rappresentatività individuata come necessaria.
- 4.28. L'opzione 2, prevedendo il ricorso ad un indice di prezzo che si forma sul mercato all'ingrosso relativamente a contratti di somministrazione di durata almeno annuale e non a contratti per quantitativi spot, ottiene una valutazione medio-bassa, in quanto non ristabilisce completamente le condizioni del momento in cui si era verificato l'errore e soprattutto non consente una puntuale valutazione delle variazioni "stagionali" dei prezzi.
- 4.29. L'opzione 3 ottiene una valutazione medio-alta in quanto la determinazione dell'IP è volta a rappresentare sia il valore medio del costo dell'approvvigionamento nel mercato italiano che le variazioni mensili, e quindi stagionali, che il prezzo può subire in considerazione delle caratteristiche del mercato del gas nazionale, risentendo tuttavia ancora di scarsa liquidità e dell'assenza di un mercato all'ingrosso nazionale organizzato.
- 4.30. Anche l'opzione 4 utilizzando un indice tendenziale con riferimento al mercato estero, pur avvantaggiandosi di maggior liquidità, ottiene una valutazione medio-alta, in quanto prezzi esteri possono essere meno rappresentativi per il mercato nazionale.

### **Valutazione rispetto all'Obiettivo B e C**

- 4.31. Rispetto all'obiettivo B e C, l'Opzione 0, non prevedendo alcuna attribuzione della partita economica di conguaglio, non può che ottenere la valutazione minima prevista. Per quanto concerne, in particolare, l'obiettivo B, l'Opzione 0 ottiene la minima valutazione in considerazione della possibilità che il tempo intercorrente tra l'individuazione dell'errore e l'attribuzione della relativa partita economica è assimilabile ad un tempo infinito.
- 4.32. Rispetto agli obiettivi B e C, tutte le Opzioni (Opzione 1, 2, 3 e 4) risultano equipollenti essendo invariata sia la minimizzazione del tempo intercorrente tra l'individuazione dell'errore e l'attribuzione della relativa partita economica e degli impatti finanziari, sia la semplificazione operativa in funzione di qualsiasi delle due Opzioni.
- 4.33. Rispetto all'obiettivo B, tutte le Opzioni risultano significativamente influenzate dall'opzione selezionata per la frequenza di gestione delle sessioni (rif. "Frequenza delle sessioni per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive: le opzioni e loro valutazione") e pertanto da valutare in esito a tale scelta.
- 4.34. Rispetto all'obiettivo C, tutte le Opzioni, poiché riducono rispetto all'opzione 0 il rischio di contenzioso, ottengono una valutazione alta.

4.35. Le valutazioni delle Opzioni sono riassunte nella tabella 3 dove si è utilizzata una scala a 5 valori (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto): il giudizio “basso” corrisponde ad una valutazione pienamente negativa dell’opzione in merito all’obiettivo considerato, mentre il giudizio “alto” identifica una valutazione pienamente positiva.

	<b>Opzione 0</b> <i>no regulation</i>	<b>Opzione 1</b> <i>indice ingrosso</i>	<b>Opzione 2</b> <i>indice QE</i>	<b>Opzione 3</b> <i>QE<sub>ann</sub> - PSV</i>	<b>Opzione 4</b> <i>QE<sub>ann</sub> -INTL</i>
Obiettivo A	Basso	Medio	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio-Alto
Obiettivo B	Basso	Da valutare	Da valutare	Da valutare	Da valutare
Obiettivo C	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto

**Tabella 2 – Valutazione delle opzioni relative all’indice di prezzo**

- Q9.** Si condividono le valutazioni adottate dall’Autorità in merito all’indice di riferimento prezzi? Indicare le motivazioni a sostegno della risposta.
- Q10.** Si ritiene che vi siano ulteriori aspetti che devono essere valutati?

### **Schema di principio per l’implementazione della Metodologia**

- 4.36. L’Autorità intende proporre che, l’impresa di trasporto, una volta venuta a conoscenza di una rettifica tardiva, comunichi tempestivamente all’UdB interessato il valore della misura e/o allocazione rettificata e la corrispondente partita fisica di conguaglio.
- 4.37. L’attività di gestione delle rettifiche tardive da parte dell’impresa di trasporto avviene secondo sessioni, ovvero in momenti stabiliti.
- 4.38. L’impresa di trasporto, nell’ambito di una sessione di gestione delle rettifiche tardive, determina le partite economiche relative a ciascuna rettifica tardiva, moltiplicando i quantitativi corrispondenti a ciascuna rettifica tardiva, già comunicati agli UdB, per l’indice di prezzo di riferimento individuato.
- 4.39. Sulla base dell’insieme delle partite di cui al punto precedente, sono determinate anche le transazioni di compensazione per ogni UdB, secondo la metodologia sopra descritta, ossia ripartendo la partita economica complessivamente risultante (a debito o a credito) tra tutti gli altri UdB, proporzionalmente ai prelievi degli stessi utenti nel mese precedente.
- 4.40. Nel caso in cui la rettifica tardiva sia di allocazione tra UdB identificabili (ovvero, ad esempio, quando la rettifica è relativa a quantitativi allocati da parte dell’impresa di distribuzione relativamente ad un *city gate*), l’impresa di trasporto determina le partite economiche relative alla rettifica tardiva, dei diversi UdB, la cui somma ha comunque saldo pari a zero.
- 4.41. Pertanto la posizione netta di ciascun UdB in ciascuna sessione di rettifica, che risulterà dall’insieme delle partite economiche che lo interessano, è data dalla sommatoria:
- delle partite economiche per cui è l’UdB è direttamente interessato;
  - delle transazioni di compensazione.

- 4.42. L'impresa di trasporto, nella fatturazione mensile del trasporto concomitante con la sessione di rettifica, conguaglia (a debito o a credito) a ciascun UdB il saldo di tutte le posizioni di cui risulta direttamente o indirettamente interessato in esito alla sessione, per la relativa liquidazione.
- 4.43. Per limitare i rischi di controparte per l'impresa di trasporto legati alla liquidazione delle suddette partite, l'Autorità propone l'introduzione di un sistema mutualistico di garanzie tra gli UdB a fronte di eventuale credito scaduto insorgente dal mancato pagamento, da parte degli UdB, delle partite economiche di competenza.
- 4.44. Ai fini della raccolta di fondi a copertura dei crediti scaduti<sup>2</sup>, in ogni sessione, successiva alla prima, l'impresa di trasporto sulla base dell'ammontare del credito inesigibile e della stima dei quantitativi di gas attesi nell'intervallo temporale fino alla sessione successiva, definisce un corrispettivo indiretto di rettifica ( $C_{ir}$ ) da sommare al corrispettivo variabile di trasporto (CV) a carico di tutti gli utenti del trasporto.
- 4.45. Tale corrispettivo viene quindi aggiornato ogni sessione in funzione dell'ammontare del credito scaduto.
- 4.46. In un momento successivo, con l'evoluzione del servizio di bilanciamento e l'avvio di un sistema di dispacciamento di merito economico, si potrà prevedere un sistema di garanzie a tutela della controparte liquidatrice delle partite economiche anche per tali transazioni che permetterà di superare il sistema mutualistico.

- Q11. Si condivide lo schema di principio per l'implementazione?
- Q12. Si condivide il sistema mutualistico proposto? O si ritiene possa essere individuata altra modalità operativa? Indicare la motivazione a sostegno della proposta.
- Q13. Si ritiene che la determinazione delle partite economiche a credito degli UdB debba considerare eventuali attualizzazioni di interessi per il periodo intercorrente fra l'errore e la liquidazione? Analogamente per le partite a debito degli UdB si devono considerare sconti a copertura dei ritardi di gestione della rettifica? Nella risposta si tenga conto che l'eventuale introduzione di un trattamento di interessi e/o sconti andrebbe completata dalla previsione di recupero delle eventuali somme a saldo nei corrispettivi di cui al punto 4.44.
- Q14. Si ritiene che l'attribuzione di una frazione, ragionevolmente limitata ma diversa da zero, della partita economica generata dalla rettifica al soggetto responsabile dell'errore promuoverebbe l'efficienza del processo di misura e/o allocazione? Indicarne i motivi.
- Q15. Si ritiene che vi siano ulteriori aspetti che devono essere valutati?

### **Frequenza delle sessioni per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive: le opzioni e loro valutazione**

- 4.47. L'Autorità ha individuato tre differenti opzioni relative alla frequenza temporale per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive dei dati di allocazione e

<sup>2</sup> La disciplina della gestione delle rettifiche tardive dovrà prevedere modalità di riconoscimento/recupero del credito scaduto che incentivino la controparte liquidatrice ad azioni tempestive di recupero crediti.

misura successivamente alla chiusura del bilancio di trasporto, nell'ipotesi di individuazione di una delle due precedenti Opzioni recanti l'applicazione di un indice di riferimento per la valorizzazione delle rettifiche.

**OPZIONE 1 – FREQUENZA TRIMESTRALE**

4.48. La definizione delle partite economiche da parte dell'impresa di trasporto, e quindi l'attribuzione di tali partite agli UdB, con la conseguente emissione di fatture e/o note di credito, e liquidazione, avviene con cadenza trimestrale .

**OPZIONE 2 – FREQUENZA SEMESTRALE**

4.49. La definizione delle partite economiche da parte dell'impresa di trasporto, e quindi l'attribuzione di tali partite agli UdB, con la conseguente emissione di fatture e/o note di credito, e liquidazione, avviene con cadenza semestrale .

**OPZIONE 3 – FREQUENZA ANNUALE**

4.50. La definizione delle partite economiche da parte dell'impresa di trasporto, e quindi l'attribuzione di tali partite agli UdB, con la conseguente emissione di fatture e/o note di credito, e liquidazione avviene con cadenza annuale.

**Q16.** Si ritengono esaustive le opzioni prospettate dall'Autorità per la gestione delle rettifiche tardive e l'attribuzione delle relative partite economiche?

**Q17.** Si ritiene che il processo debba avvenire invece che secondo sessioni, in maniera continuativa (frequenza mensile) qualora si presenta un rettifica di dati di allocazione e misura relativi a periodi con il bilancio di trasporto chiuso?

**Q18.** Si ritiene opportuno prevedere che in alcuni mesi particolarmente "critici" non debba essere possibile alcuna sessione di gestione? Per quali motivi? Indicare le motivazioni della risposta.

**Valutazione rispetto all'Obiettivo A**

4.51. Rispetto all'obiettivo A, le diverse Opzioni sulla frequenza delle sessioni per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive sono indifferenti, ovvero garantiscono una attribuzione delle partite economiche equipollente.

**Valutazione rispetto all'Obiettivo B**

4.52. L'opzione 1, prevedendo l'attribuzione della partita economica di conguaglio, e quindi la sua liquidazione, con frequenza trimestrale, ottiene la valutazione massima prevista visto che la metodologia proposta non prevede che siano riconosciuti tassi di interessi correlati al tempo intercorrente tra l'individuazione la rettifica di misura e/o allocazione e l'erogazione della corrispondente partita economica, e consente tale erogazione dopo un intervallo temporale particolarmente contenuto.

4.53. L'opzione 2 prevedendo l'attribuzione della partita economica di conguaglio, e quindi la sua liquidazione, con frequenza semestrale, ottiene una valutazione medio-alta visto che la

metodologia proposta non prevede che siano riconosciuti tassi di interessi correlati al tempo intercorrente tra l'individuazione la rettifica di misura e/o allocazione e l'erogazione della corrispondente partita economica, e consente tale erogazione dopo un intervallo temporale relativamente contenuto.

- 4.54. L'opzione 3, prevedendo l'attribuzione della partita economica con frequenza annuale ottiene una valutazione intermedia, visto che la metodologia proposta non prevede che siano riconosciuti tassi di interessi correlati al tempo intercorrente tra l'individuazione la rettifica di misura e/o allocazione e l'erogazione della corrispondente partita economica e effettua tale erogazione dopo un intervallo temporale che può essere particolarmente esteso.

### Valutazione rispetto all'Obiettivo C

- 4.55. Ai fini della valutazione dell'Obiettivo C, la semplificazione operativa è intesa sotto il profilo delle procedure organizzative e delle soluzioni informatiche sottese da adeguare in capo all'impresa di trasporto. Le opzioni 1, 2, e 3 , implicano lo stesso tipo di attività per l'impresa di trasporto, ma una diversa frequenza della gestione, che richiede un diverso grado di operatività, e quindi ricevono una valutazione compresa tra medio-bassa (opzione 1) e medio-alta (opzione 3) in maniera corrispondente al numero di sessioni previste.
- 4.56. Le valutazioni delle opzioni sono riassunte nella tabella 5 dove si è utilizzata una scala a 5 valori (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto): il giudizio "basso" corrisponde ad una valutazione pienamente negativa dell'opzione in merito all'obiettivo considerato, mentre il giudizio "alto" identifica una valutazione pienamente positiva.

	<b>Opzione 1 Trimestrale</b>	<b>Opzione 2 Semestrale</b>	<b>Opzione 3 Annuale</b>
Obiettivo A	Indifferente	Indifferente	Indifferente
Obiettivo B	Alto	Medio-Alto	Medio-Basso
Obiettivo C	Medio-Basso	Medio	Medio-Alto

**Tabella 3 – Valutazione delle opzioni relative alla frequenza delle sessioni**

- Q19.** Si condivide la valutazione adottata dall'Autorità in merito alla frequenza delle sessioni per l'attribuzione e l'erogazione delle partite economiche ?
- Q20.** Si ritiene che vi siano ulteriori aspetti che devono essere valutati?